

Numero	Data	Risoluzione Municipale
17/2014	29 ottobre 2014	8271/2014 del 29.10.2014

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente l'adozione del Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale.

INTRODUZIONE GENERALE

Il Comune in base all'art. 51 della Legge sull'assistenza sociale del 08.03.1971 (LAS) è tenuto a partecipare alla politica del sostegno sociale.

I suoi compiti sono l'informazione e la consulenza, l'erogazione di aiuti puntuali a suo carico, l'assunzione delle spese funerarie e di sepoltura di domiciliati in situazione di indigenza, favorire l'inserimento sociale e professionale delle persone cadute nel bisogno.

Per meglio attuare questi compiti a livello comunale, il Municipio ha elaborato questo specifico Regolamento, che viene illustrato e spiegato nel titolo successivo.

Lo scopo del Regolamento è anche quello di evitare il ricorso da parte delle persone bisognose, alle prestazioni cantonali ricorrenti, dove il Comune è tenuto a partecipare finanziariamente nella misura del 25% in base all'art. 32 LAS.

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

Il nuovo Regolamento è composto da 4 pagine, 4 capitoli e 21 articoli di legge.

Qui di seguito illustriamo i vari capitoli e articoli del nuovo Regolamento comunale:

Capitolo I

L'art. 1 definisce lo scopo del Regolamento, che è quello di sostenere con prestazioni puntuali e temporanee persone in particolare situazione di disagio economico.

L'art. 2 definisce la natura delle prestazioni comunali, le quali, ribadiamo, hanno lo scopo di prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali ricorrenti.

L'art. 3 definisce il campo di applicazione del Regolamento.

Vengono forniti 3 tipologie di aiuti.

- A. Gli aiuti puntuali sono quelli stabiliti dall'art. 53 cpv. 2 LAS, che servono a sostenere ed aiutare le persone in situazione momentanea di bisogno.
Gli aiuti in questa categoria sono la garanzia per la locazione di alloggi, il contributo alle spese ortodontiche, il contributo alle spese per prestazioni a pagamento in ambito scolastico e i contributi per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

La garanzia per la locazione di alloggi consiste in un prestito erogato dal Comune al beneficiario, con lo scopo di permettere al beneficiario medesimo di versare il deposito di garanzia al locatore. Questo prestito (con o senza interessi) viene poi risarcito al Comune, il Municipio predisporrà un apposito contratto con il beneficiario.

Il contributo alle spese ortodontiche è un sussidio versato a fondo perso, oppure a titolo di prestito per il pagamento degli interventi. Sono esclusi gli interventi "di lusso" quali lo sbiancamento dei denti, o altri interventi "di bellezza".

L'accesso al sussidio è possibile solo alle persone che rientrano nella fascia di reddito residuale stabilito dall'art. 6 del Regolamento.

Il contributo comunale alle spese per prestazioni a pagamento in ambito scolastico, fa riferimento all'art. 6 del Regolamento sulle partecipazioni finanziarie ai servizi scolastici (Messaggio Municipale no. 2/2014). Questo contributo permette alle famiglie in situazione di disagio economico di poter far frequentare ai propri figli le attività scolastiche a pagamento, oppure di accedere agli altri servizi (prestazioni) scolastici, senza dover aggravare la loro situazione finanziaria.

Gli aiuti per eventi straordinari e altri bisogni puntuali sono aiuti mirati, che sono valutati di volta in volta dal Municipio. Questi aiuti, concessi a fondo perso od a titolo di prestito, sono delle misure temporanee per permettere ai beneficiari di sostenere la momentanea situazione di disagio economico.

- B. Secondo l'art. 54 LAS, il Comune deve provvedere a coprire le spese funerarie e di sepoltura dei suoi cittadini deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese.
L'eventuale sostanza relitta dal defunto è impiegata dal Municipio per la copertura delle spese.
- C. Per inserimento professionale, visto l'art. 55 LAS e l'art. 3 cpv. 3 del Regolamento, si intende che il Municipio, può partecipare con l'Autorità cantonale nelle misure d'inserimento sociale o professionale, secondo le disposizioni cantonali in vigore.

L'art. 4 regola i beneficiari delle prestazioni comunali.

L'art. 5 regola le esclusioni dei casi di diritto alle prestazioni.

L'art. 6 definisce l'unità di riferimento ed i limiti di reddito computati per l'erogazione delle prestazioni comunali.

Per unità di riferimento, visto l'art. 4 Laps, si intende la cerchia di persone che è da considerare per il calcolo delle prestazioni, tenendo presente che ogni individuo può fare parte di una sola unità economica di riferimento.

Per i limiti di reddito, fanno stato i valori soglia definiti dall'Autorità cantonale, aumentati del 10%, proprio per raggiungere lo scopo di evitare che il beneficiario, durante la situazione di disagio economico, debba ricorrere alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.

L'art. 7 è la clausola generale d'intervento, solo per casi d'urgenza, che permette al Municipio di aiutare anche le persone che non avrebbero diritto alle prestazioni comunali. Naturalmente l'urgenza deve essere adeguatamente sostenuta ed argomentata a giudizio del Municipio.

Capitolo II

L'art. 8 spiega la prestazione relativa alla garanzia per la locazione di alloggi.

L'art. 9 spiega la prestazione per le spese odontoiatriche.

L'art. 10 spiega la prestazione alle spese per prestazioni a pagamento in ambito scolastico.

L'art. 11 spiega la prestazione comunale per eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

L'art. 12 spiega la prestazione relativa alle spese per servizi funerari e di sepoltura.

L'art. 13 codifica l'assistenza tra i parenti secondo l'art. 328 del Codice Civile Svizzero.

Capitolo III

L'art. 14 regola la domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali.

L'art. 15 regola l'obbligo di informazione da parte dei richiedenti e dei beneficiari.

L'art. 16 regola la restituzione delle prestazioni comunali indebitamente percepite, come pure la prescrizione.

Capitolo IV

L'art. 17 regola il finanziamento delle prestazioni comunali, che saranno oggetto di specifiche voci allibrate nel preventivo comunale.

L'art. 18 regola la sicurezza delle prestazioni.

L'art. 19 delega al Municipio la competenza di applicare il Regolamento, il quale può a sua volta delegare l'applicazione all'Amministrazione comunale, riservato il diritto di reclamo.

L'art. 20 abroga e sostituisce le disposizioni in vigore relative al versamento di prestazioni comunali definite dalla LAS.

L'art. 21 fissa l'entrata in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, chiediamo all'onorando Consiglio comunale di voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale sulle partecipazioni comunali in ambito sociale.
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, conformemente all'art. 190 LOC, avviene una volta ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

Bissone, 29 ottobre 2014.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Sergio De Toni
Il Segretario: Fabrizio Gervasoni



Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione
- () Commissione delle opere pubbliche
- (x) Commissione delle petizioni e naturalizzazioni

Allegato:

Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale.

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

del XXX

Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati gli artt. 51 e seguenti della Legge sull'assistenza sociale dell'08.03.1971, gli artt. 10 e seguenti del Regolamento sull'assistenza sociale del 18.02.2003, l'art. 13 cpv. 1 lett. a), l'art. 42 cpv. 2 e l'art. 186 cpv. 1 LOC;

risolve:

CAPITOLO I GENERALITÀ

Art. 1 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

Art. 2 Natura

1. Le misure di sussidiamento contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente.
2. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

Art. 3 Campo di applicazione

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a) aiuti puntuali (art. 53 cpv. 2 LAS):
 - garanzia per la locazione di alloggi;
 - spese odontoiatriche;
 - spese per prestazioni a pagamento in ambito scolastico;
 - eventi straordinari e altri bisogni puntuali;
 - b) spese per servizi funebri e di sepoltura (art. 54 LAS);
 - c) inserimento professionale (art. 55 LAS).
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.
È prevista la possibilità che terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, abbiano a segnalarla al Municipio, a cui spetta il compito di contattare l'avente diritto.
3. Oltre alle prestazioni puntuali, il Comune attiva nel limite del possibile, in ossequio alle disposizioni ed ai programmi cantonali di inserimento professionale, delle misure concordate d'inserimento formativo o lavorativo a favore di persone escluse dal mondo del lavoro.

Art. 4 Beneficiari

Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le seguenti condizioni:

- a) mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
- b) domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 3 anni.

Art. 5 Esclusioni

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali, senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);

- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici e privati;
- e) persone che hanno già ottenuto le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS), o tramite gli aiuti per l'assicurazione malattia.

Art. 6

Unità di riferimento e
limiti di reddito

1. L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (Laps) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (LAS).
2. I valori soglia del reddito disponibile residuale (che risulta dal reddito lordo dedotti i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio, assicurazione malattia) sono pari quelli stabiliti annualmente dall'Autorità cantonale per l'ottenimento delle prestazioni della Legge sull'assistenza sociale, aumentati del 10% (percento).
3. Vengono computati tutti i redditi senza eccezioni, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni. Al reddito si aggiunge 1/15 della sostanza netta.
4. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.
5. Le persone sole con una sostanza mobiliare o immobiliare netta superiore a CHF 10'000.00 e i coniugi o le famiglie con una sostanza mobiliare e immobiliare netta superiore a CHF 20'000.00 non hanno diritto alle prestazioni comunali.

Art. 7

Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

CAPITOLO II PRESTAZIONI

Art. 8

Garanzia per la locazione
di alloggi

1. Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da ritenersi quale prestito all'unità di riferimento, con lo scopo di consentire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio primario personale o familiare.
2. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire prima del versamento al beneficiario, rispettivamente al locatore.
3. L'unità di riferimento risponde solidalmente al rimborso del prestito per il deposito di garanzia.

Art. 9

Spese odontoiatriche

1. Il contributo per spese odontoiatriche non può superare il 50% dei relativi costi.
2. L'importo massimo versato per ogni anno civile è di CHF 3'000.00 per le persone sole e di CHF 4'000.00 per le unità di riferimento composte da due o più persone.
3. Il contributo può essere versato a fondo perso oppure a titolo di prestito, a discrezione del Municipio, sulla base della situazione economica del beneficiario (persona singola o unità di riferimento di due o più persone).

Art. 10

Spese per prestazioni a
pagamento in ambito
scolastico

1. Le famiglie di modeste condizioni economiche (reddito residuale stabilito dal presente Regolamento), il Municipio prende a carico totalmente o in parte le spese per le prestazioni a pagamento in ambito scolastico ai sensi dello speciale Regolamento comunale.
2. Il Municipio può prevedere altre misure di sostegno, regolate tramite apposita Ordinanza municipale.

Art. 11

Eventi straordinari e altri
bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale, che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti nel presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo annuo massimo corrisponde a CHF 3'000.00 per le persone sole ed a CHF 4'000.00 per le unità di riferimento composte da due o più persone.
3. Il contributo può essere versato a fondo perso o a titolo di prestito con o senza interessi.

Art. 12

Spese per servizi funebri e
di sepoltura

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a) quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, ivi compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b) quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo, il colombaro o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'Istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.
4. Il contributo comunale viene erogato fino ad un massimo di CHF 4'000.00, ritenuto che il funerale non superi ragionevolmente la spesa minima possibile. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza relitta dal defunto va in diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti definiti all'art. 6 cpv. 5 del presente Regolamento.

Art. 13

Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CCS.

CAPITOLO III PROCEDURA

Art. 14

Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, su modulo ufficiale, allegando:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile, come ogni altro documento atto a comprovare redditi e sostanza al momento della richiesta;
- la richiesta di deposito di garanzia (per il prestito di cui all'art. 8 del Regolamento);
- i giustificativi di spesa (fatture, preventivi, ecc.) per le altre prestazioni;
- ogni altro documento per determinare il diritto alle prestazioni comunali.

Art. 15

Obbligo di informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a dare in ogni tempo o su puntuale richiesta del Municipio, le informazioni utili sulle sue condizioni personali e finanziarie.
2. Il beneficiario deve inoltre notificare immediatamente al Municipio ogni modifica della sua situazione personale o finanziaria che può comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento della prestazione comunale.
3. A richiesta del Municipio, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 16
Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno in cui il Municipio ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E AMMINISTRATIVE

Art. 17
Finanziamento

1. Le prestazioni comunali sono garantite da un importo stabilito dal Municipio ed allibrato nel preventivo comunale, sulla base della situazione finanziaria del Comune e del numero di casi per i quali è stata erogata una prestazione durante l'anno precedente.
2. L'eventuale disavanzo sarà caricato all'esercizio ordinario.

Art. 18
Sicurezza delle prestazioni

Le prestazioni comunali erogate in base al presente Regolamento devono essere utilizzate per lo scopo prefissato e non possono essere cedute o costituite in pegno, pena la sospensione.

Art. 19
Competenza

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale all'Amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della Legge organica comunale.

Art. 20
Norma finale

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni disposizione in vigore contraria o incompatibile.

Art. 21
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:

Gli scrutatori:

Il Segretario:

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del XXX
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il XXX e il XXX
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. XXX del XXX